

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI LOCALI UBICATI**

**ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ROMA DENOMINATO**

**"PALAZZINA E. DE AMICIS" IN TORRITA DI SIENA.**

**TRA**

Il Comune di Torrita di Siena (da ora in poi anche Comune), codice fiscale e partita IVA 00234480527, con sede legale in Torrita di Siena, Piazza Giacomo Matteotti n. 10, rappresentato, per il presente atto, dalla Responsabile dell'Area Amministrativa Servizi Sociali e alla Persona, Roberta Dionori, domiciliata per la carica, presso la sede comunale sopra indicata;

**E**

l'Associazione "....." (da ora in poi anche Associazione), codice fiscale: \_\_\_\_\_, Partita IVA: \_\_\_\_\_, con sede legale in Torrita di Siena, via \_\_\_\_\_ e rappresentata dal suo Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della stessa Associazione;

**Premesso:**

che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed

associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che *"i Comuni e le Province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

che il "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, delle attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali";

che la Legge n. 383/2000 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promovendo lo sviluppo del

territorio nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, selezionando, per il tramite delle associazioni, progetti finalizzati a interventi volti alla promozione della coesione sociale e in grado di consolidare il senso di comunità, di sicurezza e di appartenenza dei cittadini nei confronti del territorio;

**Considerato che:**

- L'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato", aventi i requisiti richiesti dalla legge;

**Considerato, inoltre, che:**

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la Pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le Associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione

e parità di trattamento;

- l'Avviso pubblico di Manifestazione di interesse, Reg.Pubb. n. \_\_\_\_/2022, è stato pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, a partire dalla data del \_\_\_\_\_ per 15 giorni in modo da consentire a tutte le Associazioni e le organizzazioni del Terzo Settore del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;

- con determinazione del Responsabile n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2022, si è preso atto della richiesta pervenuta dall'Associazione denominata " \_\_\_\_\_ " e del progetto da essa presentato per lo svolgimento delle attività descritte nella presente e proceduto all'approvazione della richiesta di che trattasi.

- la suddetta Associazione (non) risulta regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Torrita di Siena e prevede nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall'Amministrazione Comunale;

**Richiamati:**

1) l'Avviso pubblico recante "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DI LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ROMA DENOMINATO "PALAZZINA E. DE AMICIS" IN TORRITA DI SIENA".

del \_\_\_\_\_;

2) il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio e agevolazioni economiche a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 20/02/2014;

3) lo Statuto Comunale;

Tanto richiamato e premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Comune e Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

**Articolo 1 - Obiettivi e finalità**

Le parti si impegnano ad incentivare ed assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo di locali ubicati nell'immobile sito in Via Roma e denominato "Palazzina E. De Amicis" di proprietà comunale.

**Articolo 2 - Oggetto**

Il Comune di Torrita di Siena, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa l'uso, lo sviluppo e la gestione dei locali ubicati nell'immobile sito in Via Roma e denominato

“Palazzina E. De Amicis” per le finalità di cui alla presente convenzione. In particolare l’Associazione dovrà farsi carico dei seguenti oneri:

Organizzazione e svolgimento delle attività proposte nel progetto per la gestione dei locali che possano interessare e coinvolgere i cittadini torritesi e non solo;

migliorare la qualità dell’intero contesto urbano mediante la promozione e lo sviluppo di forme di cittadinanza attiva nel Comune, finalizzate ad interventi volti alla promozione della coesione sociale ed in grado di consolidare il senso di Comunità, di sicurezza e di appartenenza dei cittadini nei confronti del territorio;

favorire un orientamento di tipo educativo, mantenendo intatti i principi organizzativi basati sulla libera collaborazione e la condivisione sia della logistica che della conoscenza, stimolando il tessuto sociale e ogni sua fascia di età al fine di divenire un vettore di innovazione e accrescimento di saperi per tutta la Comunità;

incentivare ed assicurare la migliore fruibilità dei locali con l'obiettivo di creare un centro di opportunità in ambito culturale, sociale, e professionale a disposizione di tutta la cittadinanza

**Articolo 3 - Svolgimento delle attività e utilizzo di personale volontario**

1. L'Associazione si impegna affinché siano organizzate e svolte le attività proposte nel progetto presentato, stilando entro il 31 gennaio di ciascun anno di convenzione, successivo a quello di stipula, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un rendiconto della gestione dei locali concessi in comodato, contenente le attività che ha organizzato, il numero del personale volontario impegnato e i dati delle coperture assicurative degli stessi. Per l'anno 2022 il programma-calendario delle attività di gestione che si intendono realizzare dovrà essere inserito nella proposta progettuale, da presentare in sede di partecipazione alla procedura comparativa previo avviso di manifestazione di interesse.

2. L'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'insorgenza di eventuali problematiche nell'organizzazione o gestione delle attività previste e, in caso di annullamento, a darne giustificata motivazione, imprevedibile al momento della programmazione e non imputabile ad una cattiva gestione dell'Associazione stessa.

3. L'Associazione si impegna per tutta la durata della

Convenzione ad individuare il referente, che fungerà da interlocutore con l'Amministrazione e vigilerà sullo svolgimento delle attività, coordinando il lavoro del personale impiegato, avendo cura di verificare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. In caso di utilizzo, per l'attuazione e la gestione di quanto stabilito da parte dell'Associazione, di personale volontario, esso dovrà essere in numero adeguato e in possesso delle adeguate cognizioni tecniche e pratiche, richieste e necessarie per lo svolgimento delle attività.

Le attività dei volontari non potranno essere retribuite in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni, salvo specifiche di legge, e ad esse si applica quanto previsto sulla tutela della sicurezza dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

5. Il personale dipendente, volontario o con qualsivoglia forma di collaborazione, impiegato per lo svolgimento delle attività, dovrà rispettare i diritti e la dignità degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.

**Articolo 4 - Oneri di funzionamento e gestione dei**



**locali.**

Tutti gli oneri di gestione relativi al "funzionamento" dei locali sono a carico del Comune:  
 forniture luce, gas, acqua, rete telefonica, collegamenti InterNet e WiFi, nonché i costi e le spese per la manutenzione straordinaria, che rimangono a carico del Comune.

Tutti gli oneri di gestione relativi alla "struttura" dei locali sono a carico dell'Associazione:

1) Manutenzione ordinaria dei locali e ripristino dei materiali di consumo, a corredo e degli accessori, presenti all'atto della stipula della Convenzione;

2) Mantenimento del decoro e della pulizia del sito;

3) Segnalazione all'Amministrazione di eventuali situazioni di degrado e di necessità di interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali: manutenzione e/o sostituzione di impianti elettrici, idrici, linea gas, collegamenti telefonici, collegamenti rete InterNet e WiFi, specificando che questi rimangono a carico del Comune;

**Articolo 5 - Durata, validità e imposte**

1. La presente Convenzione avrà durata fino al 02.07.2024 o, in subordine, in caso di eventuale rinnovo con la forma del "tacito accordo", fino al 31 dicembre 2024, decorrenti dalla data di stipula.

2. La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 6 - Controlli e risoluzione**

1. L'Ente potrà esercitare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sul regolare mantenimento ed uso dei locali affidati in comodato, sullo svolgimento del progetto di sviluppo degli stessi e sul relativo programma di gestione, sul funzionamento e corretta fruizione dei servizi ad essi connessi e sul rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione.

Ai sopralluoghi di verifica e controllo dovrà partecipare un rappresentante dell'Associazione dalla stessa incaricato.

2. Qualora siano rilevate irregolarità o inadempimenti, il Comune ne effettua formale contestazione all'Associazione con richiesta del relativo risarcimento dell'eventuale danno causato e con riserva di risoluzione dell'accordo in caso di inadempimento, senza che l'Associazione possa vantare diritti o risarcimenti di alcun genere.

3. Le parti convengono di effettuare incontri quando se ne ravvisi una motivata esigenza, per valutazioni sulla gestione in corso, sulle eventuali

problematiche reciprocamente rilevate e per avanzare

reciproche proposte di miglioramento delle attività.

4. Il Comune potrà recedere unilateralmente dalla

convenzione per:

- inadempienza agli impegni assunti;

- motivi di interesse pubblico successivi alla

stipula della presente convenzione;

- violazione di Leggi, regolamenti, anche comunali,

ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti,

da parte dell'Associazione;

- scioglimento o liquidazione dell'Associazione, Ente

o aggregazione, ovvero si determini una sostanziale

modifica nell'assetto associativo tale da far venir

meno il rapporto fiduciario con il Comune;

- esplicita previsione normativa che renda superati

i termini della presente convenzione;

In tal caso il Comune recederà con preavviso di almeno

15 (quindici) giorni.

5. L'Associazione potrà interrompere o sospendere la

presente convenzione con un preavviso motivato di 30

(trenta) giorni.

6. Le comunicazioni di sospensione, interruzione e

risoluzione della convenzione devono avvenire

mediante lettera raccomandata o posta elettronica

certificata.

## **Articolo 7 - Trattamento dei dati personali**

1. In esecuzione del Regolamento Europeo 679/2016, GDPR, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196 del 30/03/2003 come modificato dal d.lgs. n.101/2018 le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Ente.

## **Articolo 8 - Norme finali**

1. I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali contestazioni circa lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento a quelli citati e descritti nei precedenti artt. 2 e 3, ove non risolte in sede bonaria, saranno trattate dall'autorità giudiziaria competente per territorio.

2. Per tutto quanto non previsto e normato nella

presente convenzione, Comune ed Associazione rinviando al Codice civile, alla normativa richiamata nelle premesse e alle disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili.

3. Eventuali novelle legislative e regolamentari, aventi incidenza sulla presente, troveranno applicazione automatica, a far data dalla vigenza delle stesse, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.

4. Eventuali modifiche alla presente, concordate fra le parti, dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto.

#### **Articolo 9 - Spese contrattuali**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte 2°, Allegato A al DPR n° 131/86.

2. Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente, faranno carico all'Associazione.

Con la presente scrittura privata l'Associazione si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.

A questo documento si allegano planimetrie dei locali concessi in comodato.

Comune ed Associazione hanno letto la presente  
Convenzione, composta di n. 15 pagine e ritenuta  
conforme alle loro volontà, ne approvano e confermano  
ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Allegato 1 - Planimetria Locali concessi in Comodato

Torrita di Siena, lì \_\_\_\_\_ 2022.


Per il Comune di Torrita di Siena:

Roberta Dionori \_\_\_\_\_


Per l'Associazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

All. 1 - Planimetria locali in Comodato



PIANTA PIANO PRIMO  
Scala 1:100



PIANTA PIANO TERRA  
Scala 1:100

